

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ai Comuni preposti all'istruttoria delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013

CIRCOLARE

<u>Indirizzi interpretativi per l'applicazione dell'ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013</u> disciplinante il regime di regole con effetto dal 1 agosto 2013 per la prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione.

Con la presente, alla luce delle richieste di chiarimenti provenienti dai Comuni interessati, si forniscono indirizzi interpretativi ed indicazioni operative per l'applicazione uniforme sul territorio dell'ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013, che definisce un nuovo regime di regole con effetti decorrenti dal 1 agosto 2013 per la prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione.

ARTICOLO 1:

Considerata la ricorrenza di un variegata casistica, nel modulo di domanda il richiedente il contributo può aggiungere le precisazioni che si rendono necessarie e che comunque è tenuto a sottoscrivere in qualità di dichiarante.

ARTICOLO 2 E ARTICOLO 6, COMMA1:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza commissariale 64/2013 per la prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione dal 1 agosto 2013, in riferimento sia all'abitazione principale sgomberata nella quale alla data degli eventi sismici non risultava stabilita la residenza anagrafica sia al numero dei componenti il nucleo familiare si precisa quanto segue.

Si premette che ai sensi della normativa vigente in materia di anagrafe il nucleo familiare ovvero la famiglia anagrafica è costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e risultante dal certificato dello stato di famiglia. Pertanto, nel caso in cui nell'abitazione sgomberata risultasse residente un nucleo familiare di due persone, non si può riconoscere il contributo per tre componenti legati da tali vincoli se uno di loro risultasse residente in un'altra abitazione dello stesso comune o di altro comune, ancorché si dichiari che quest'ultimo dimorava abitualmente con i primi due.

Le persone coabitanti e dimoranti nel medesimo comune che non risultino legati dai vincoli sopraindicati sono considerati nuclei familiari ovvero famiglie anagrafiche diverse certificati da separati stati di famiglia.

Il numero dei componenti il nucleo familiare che alla data degli eventi sismici dimorava abitualmente nell'abitazione sgomberata senza avervi stabilito la residenza anagrafica è quello dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune che istruisce la domanda (amministrazione procedente) e non potrà mai essere superiore al numero dei componenti risultante dal certificato storico dello stato di famiglia rilasciabile dal Comune di residenza (amministrazione certificante). Dunque, il numero dei componenti dimorante abitualmente potrebbe anche essere inferiore a quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, se così dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

Anche il numero dei componenti il nucleo familiare che alla data degli eventi sismici risultava aver stabilito la residenza anagrafica nell'abitazione sgomberata è quello dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune che istruisce la domanda (amministrazione procedente coincidente con l'amministrazione certificante) e non potrà mai essere superiore a quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia.

La dimora abituale nell'abitazione sgomberata, non coincidente con la residenza anagrafica, va comprovata producendo un titolo idoneo atto a dimostrare che il nucleo familiare dimorasse effettivamente in tale abitazione (es.: proprietà, usufrutto, contratto di locazione o comodato); nel caso in cui in tale abitazione dimorassero, coabitando, due nuclei familiari ovvero due famiglie anagrafiche diverse e, per ipotesi, il contratto di locazione fosse stato stipulato tra il proprietario ed un solo nucleo, l'altro nucleo può dimostrare la sua dimora abituale producendo un contratto di locazione che prevede la sublocazione a suo favore o un contratto di utenza relativo a detta abitazione intestato ad uno dei componenti il proprio nucleo. Il Comune può comunque sempre richiedere la produzione anche degli altri documenti a comprova di cui al comma 2 dell'articolo 2 o di ulteriori documenti che valutasse necessario richiedere.

Nel caso di un richiedente il contributo iscritto all'anagrafe della popolazione italiana, ovvero residente in un comune italiano ma con dimora abituale nell'abitazione sgomberata ubicata in un comune diverso da quello di residenza, con famiglia di origine non iscritta all'anagrafe della popolazione italiana, il richiedente - che potrà comprovare la sua dimora abituale nell'abitazione sgomberata con le modalità descritte in precedenza - sarà considerato nucleo familiare unipersonale se dal certificato storico dello stato di famiglia rilasciabile dal Comune di residenza risulterà unico componente.

ARTICOLO 3:

comma 3:

Nel caso in cui il richiedente il contributo sia il titolare di un diritto reale di godimento quale ad esempio l'**usufrutto dell'abitazione sgomberata**, non è necessaria la dichiarazione del proprietario ai sensi del comma 4, se l'usufruttuario dichiari di eseguire i lavori di ripristino dell'agibilità in sostituzione del proprietario, in base alla legge (art. 1006 c.c, che prevede la facoltà per l'usufruttuario di procedere alle riparazioni straordinarie in caso di rifiuto del nudo proprietario) o in base ad accordo con il nudo proprietario.

- comma 4, lettere a) e b):

In caso di **comproprietà** dell'abitazione sgomberata, per stabilire se la dichiarazione debba essere resa da uno o da tutti i comproprietari si farà riferimento al soggetto o ai soggetti che hanno sottoscritto, per la proprietà, il contratto di locazione o di comodato d'uso in corso alla data degli eventi sismici.

Qualora la proprietà degli alloggi sgomberati faccia capo ad aziende ed enti pubblici (es. ACER, Comuni), per stabilire chi debba rendere la dichiarazione per la proprietà si farà riferimento al soggetto che in base all'ordinamento di riferimento ed alle disposizioni che regolano la gestione di tali alloggi può determinare la prosecuzione, al ripristino dell'agibilità, del contratto di locazione con il nucleo familiare sgomberato.

ARTICOLO 7:

Per data di concessione dei contributi per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione, di seguito indicati per brevità interventi di "ricostruzione" - da cui decorrono i termini per l'ultimazione dei lavori richiamati nelle lettere a), b) e c) del comma 4, dell'articolo 7 in esame - si intende quella del ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione del Comune della determinazione del contributo una volta verificata l'ammissibilità al finanziamento.

Abitazione agibile ubicata in "zona rossa": Nei casi in cui l'abitazione, ancorché agibile, sia stata sgomberata in quanto ubicata in una c.d. zona rossa, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all' ordinanza commissariale n. 64/2013, prosegue sino alla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento sindacale che revoca il divieto di accesso a tale zona. La data di pubblicazione è quella risultante dal protocollo informatico del provvedimento sindacale.

Abitazione inagibile ubicata in "zona rossa": Qualora l'abitazione sgomberata ed ubicata in una "zona rossa" sia anche inagibile, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013, prosegue fino alla scadenza dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori dalle apposite ordinanze commissariali, ovvero entro gli 8 mesi previsti dall'ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità B, C), i 24 mesi previsti dall'ordinanza n. 51/2012 e s.m.i. (per l'Esito di agibilità E0) e i 36 mesi previsti dall'ordinanza n. 86/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità E1, E2, E3). I termini suddetti nel caso in esame decorrono dalla data di concessione del contributo per la "ricostruzione" se nel frattempo è stato revocato il divieto di accesso alla "zona rossa". Se la concessione del contributo per la "ricostruzione" è antecedente alla revoca del divieto di accesso a tale zona, i termini per l'ultimazione lavori decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento sindacale di revoca del divieto di accesso.

Nel casi in cui nella "zona rossa" siano ubicate abitazioni inagibili, per i cui lavori non vengano presentate domande di contributo ai sensi ed entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali sulla "ricostruzione", il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori di cui all'art. 7, comma 4, lett. d), dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 decorre dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento sindacale che revoca il divieto di accesso a tale zona, ove tale revoca sia successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle suddette domande. La data di pubblicazione è quella risultante dal protocollo informatico del provvedimento sindacale di revoca del divieto di accesso.

Lavori già iniziati alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 64/2013. I lavori già iniziati, ai quali si riferisce l'art. 7, comma 4, lett. c) dell'ordinanza commissariale 64/2013, e da ultimarsi a seconda dell'esito di agibilità entro 8, 24 o 36 mesi dal loro inizio, sono quelli per i quali non viene presentata domanda di contributo ai sensi delle ordinanze commissariali sulla "ricostruzione". I lavori già iniziati per i quali viene presentata domanda di contributo per la "ricostruzione" devono essere ultimati a seconda dell'esito di agibilità entro 8, 24 o 36 mesi dalla data di concessione del contributo per la "ricostruzione".

comma 5: per anno successivo si intendono i 12 mesi successivi alla scadenza dei termini richiamati in detto comma 5 dell'art. 7.

ARTICOLO 8:

comma 1:

Con riferimento ai contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) di proprietà di aziende ed enti pubblici (ad es.: ACER, Comuni), in corso alla data degli eventi sismici con i nuclei familiari sgomberati, il contributo a questi ultimi, sempreché siano in autonoma sistemazione e sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 (tra cui la dichiarazione, per la proprietà, di prosecuzione del contratto di locazione al ripristino dell'agibilità – cfr. le indicazioni sopra riportate sub. art. 3), spetta sino alla data di fine lavori, da completarsi, a seconda della tipologia di interventi edilizi da eseguirsi su tali alloggi, entro i termini previsti al punto 10 del paragrafo E del decreto commissariale n. 259 del 16 aprile 2013. Tale decreto disciplina, infatti, le procedure e i termini temporali cui si devono attenere i soggetti attuatori degli interventi sugli alloggi erp finanziati nell'ambito del "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica" di cui all'ordinanza commissariale n. 49/2012, rimodulata con ordinanza n. 24/2013.

Con riferimento ai contratti di locazione - in corso alla data degli eventi sismici con i nuclei familiari sgomberati - di alloggi di proprietà pubblica ovvero di alloggi facenti parte di edifici pubblici per i quali sono previsti in provvedimenti già adottati dal Commissario delegato finanziamenti per la "ricostruzione", il contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei suddetti - sempreché siano in autonoma sistemazione e sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013, tra cui la dichiarazione per la proprietà, da sottoscriversi nella domanda di contributo, di prosecuzione del contratto di locazione al ripristino dell'agibilità - spetta sino alla data di ultimazione dei lavori prevista nei provvedimenti commissariali di riferimento.

comma 2:

La disposizione va interpretata nel senso che, ove il proprietario sottoscriva la dichiarazione di indisponibilità alla prosecuzione del contratto di locazione o di comodato, il contributo per l'autonoma sistemazione, sussistendo comunque i presupposti e le condizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013, spetta non oltre il 31 dicembre 2013, vale a dire che, nei casi in cui il ripristino dell'agibilità sia eseguito oltre tale data e nel rispetto comunque dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013, il contributo cessa comunque il 31 dicembre 2013. Resta fermo che, ove il ripristino dell'agibilità sia eseguito tra il 1 agosto 2013 e il 31 dicembre 2013, il contributo cessa alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità.

Si chiarisce, altresì, che qualora il proprietario dichiari di <u>non volere eseguire i lavori</u> di ripristino dell'agibilità, il contributo per il locatario o comodatario <u>decade dal 1 agosto 2013.</u>

ARTICOLO 9:

comma 1, lettera d). Nei casi in cui l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione sia stata interrotta per essere il nucleo familiare rientrato nell'abitazione senza aver eseguito i lavori o comunque i lavori previsti dalle ordinanze commissariali sulla "ricostruzione" n. 29/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità B, C), n. 51/2012 e s.m.i. (per l'Esito di agibilità E0) e n. 86/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità E1, E2, E3) e l'interessato presenti la domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio del 31 luglio 2013 dichiarando che procederà all'esecuzione degli stessi, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013, può essere riconosciuto solo a decorrere dalla data in cui, sulla base di apposita dichiarazione del direttore dei lavori, il nucleo familiare è costretto ad uscire dall'abitazione per l'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni di cui alle ordinanze commissariali sulla "ricostruzione" sopra richiamate o, per chi non facesse domanda di contributo in base a tali ordinanze, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di edilizia e sismica, fermo restando l'obbligo dell'osservanza per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori previsti all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013. La dichiarazione del direttore dei lavori deve essere trasmessa a cura dell'interessato al Comune entro 10 giorni dall'inizio dei lavori che obbligano il nucleo ad uscire dall'abitazione. Se la comunicazione è fatta al Comune oltre i 10 giorni dall'inizio lavori, il contributo è riconosciuto dalla data della comunicazione.

comma 1, lettera n) che reca testualmente "(comma 1) Il contributo dal primo agosto 2013 non prosegue per (lettera n) il nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi, e per abitazione libera si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 24/2012 non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione".

Al riguardo si fa presente che i nuclei familiari per i quali il contributo è cessato – avendo, durante la vigenza del regime di cui all'ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2013, la disponibilità di un'abitazione libera ed agibile nel territorio della stessa provincia di residenza o comunque di dimora abituale - possono presentare la domanda di contributo entro il termine perentorio del 31 luglio 2013, con effetti decorrenti dal 1 agosto 2013, qualora l'abitazione sia ubicata in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata o da quello confinante. Si precisa, peraltro, che per comune confinante di cui alla

disposizione in esame si intende il comune della stessa o di altra provincia, anche se quest'ultima è di diversa regione.

Si precisa, altresì, che il contributo non spetta dal 1 agosto 2013 ai nuclei familiari che a tale data abbiano già la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale o in un comune confinante, indipendentemente dal fatto che tale abitazione sia stata acquistata, ricevuta in donazione o in eredità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, anche pro-quota, prima o dopo il sisma del maggio 2012 ed indipendentemente dal titolo (es.: proprietà, usufrutto, locazione, comodato) in base al quale fosse occupata l'abitazione sgomberata.

Quanto alle condizioni in base alle quali l'abitazione non si considera libera, si precisa che la decadenza dal contributo <u>non operava né opera</u> nei confronti di chi possedeva un'altra abitazione alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012 nella stessa provincia di residenza o dimora abituale già oggetto a quella data di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o la locazione o costituente, a quella data, abitazione principale di terzi.

Si precisa che non si considera, altresì, libera l'abitazione ereditata o ricevuta in donazione, gravata dall'onere, lecito e possibile, di concederla in locazione o di costituire sulla stessa l'usufrutto a favore di terzi, e l'abitazione acquisita in nuda proprietà o, ancorché acquisita in piena proprietà, comunque costituente abitazione principale di terzi.

Bologna, 25 luglio 2013

Vasco Errani